

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore **BENEDETTA SIRGIOVANNI**

Seduta del 30/11/2017

FATTO

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente lamentava l'illegittimità per mancato preavviso delle segnalazioni negative operate a suo carico dall'intermediario. Chiedeva, pertanto, la cancellazione, oltre al risarcimento del danno conseguente per euro 20.000,00, nonché la rifusione delle spese legali, quantificate in euro 3.472,88. L'intermediario eccepiva che le segnalazioni erano state preventivamente comunicate attraverso il servizio Formula Certa di Nexive (già Formula Certa TNT Post) e quello DOC (Data e Ora Certa) di Fulmine Group.

DIRITTO

La ricorrente lamenta il mancato preavviso di una segnalazione pregiudizievole. Non è, quindi, oggetto di disputa la sussistenza di ritardi nei pagamenti dovuti, ma il mero difetto del preavviso. Il Collegio, richiamando l'orientamento dell'ABF, ribadisce che incombe sull'intermediario l'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario. Tuttavia, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione. In tale ipotesi il Collegio competente deve formare il proprio convincimento circa l'avvenuta ricezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla

base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono (cfr. decisione del Collegio di Coordinamento n. 3089 del 24 settembre 2012).

Nel caso di specie la questione attiene alla legittimità della segnalazione effettuata dall'intermediario attraverso il servizio Formula Certa Nexive (già TNT Post) e attraverso il servizio Fulmine Group S.r.l..

Il Collegio, richiamando le decisioni dell'Arbitro bancario e finanziario sul punto (cfr. Collegio di Roma, n. 438/14, Collegio di Milano, decisioni n. 2073/2017, n. 7441/14 e Collegio di Napoli, decisioni n. 6310/2016, n. 6244/2016, n. 4667/2016, n. 1394/16, n. 814/2016, Collegio di Palermo, decisione n. 14458/2017) osserva che tali metodi di spedizione, che prevedono un sistema di tracciatura della spedizione tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura di un codice a barre univoco assegnata ad ogni lettera con l'apposito palmare in dotazione al personale addetto alla distribuzione, sono in grado di registrare il nome del destinatario, la data e l'ora del recapito, dati conoscitivi che sono scaricati in apposito file e consentono al mittente di verificare in via informatica l'esito della spedizione. Essi appaiono in linea con quanto previsto dal Ministero delle Comunicazioni – circolare n. 5688 del 2/8/2007 – ove è previsto che «*I fornitori del servizio di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione elettronica atti a provare sia il momento del prelievo presso il mittente, sia la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio*».

L'intermediario ha prodotto le attestazioni rilasciate dallo spedizioniere, nelle quali sono indicate le singole lettere spedite, individuate secondo una specifica numerazione che corrisponde a quella riportata sulle copie prodotte dall'intermediario convenuto, da cui si ricava l'effettivo recapito alla ricorrente. Pertanto il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per considerare provato l'invio del preavviso di segnalazione come previsto dalla normativa vigente. Poiché la contestazione della ricorrente si fonda esclusivamente sull'assunto del mancato preavviso e da ciò deduce l'illegittimità della segnalazione, si deve osservare che venuto meno l'assunto da cui muove la pretesa della ricorrente è inevitabile che la stessa non possa essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA